

Deliberazione n° 35 del 20.06.2017

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione *Comunione Mariana Onlus* finalizzata alla realizzazione del progetto solidale di ascolto alla donne che intendono rinunciare alla gravidanza.

IL DIRETTORE f.f. U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

con istanza del 19/05/2017, al prot. n° 10760/E, l'Associazione *Comunione Mariana Onlus* con sede in Città di Castello (PG), ha trasmesso istanza di convenzionamento con questa Azienda, volta alla realizzazione di un progetto finalizzato all'accoglienza ed all'ascolto delle donne che intendono rinunciare alla gravidanza;

Preso atto

dei pareri favorevoli del Direttore sanitario aziendale, dei Direttori del Dipartimento Materno Infantile e U.O.C. Ostetricia e Ginecologia;

Verificato che

l'ente richiedente è regolarmente costituito con atto registrato in data 20/01/2012, rep. n° 30826, per notar Adriano Pischetola;

Letto

lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

Precisato che

- alcun onere economico graverà a carico di questa Azienda ed il rapporto progettuale non costituirà alcuna forma di rapporto di lavoro;
- gli oneri assicurativi, a garanzia di eventuali accadimenti sinistrosi, saranno a carico dell'Associazione *Comunione Mariana Onlus*;
- l'attuazione della convenzione è retta, precipuamente, da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 11 della legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- copie degli atti istruttori narrati ai precedenti punti, sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto

di poter stipulare l'accordo di cui trattasi;

PROPONE

1. di accogliere la richiesta l'Associazione *Comunione Mariana Onlus*;
2. di stipulare convenzione, con la predetta associazione, finalizzata alla realizzazione di un progetto finalizzato all'accoglienza ed all'ascolto delle donne che intendono rinunciare alla gravidanza;
3. di precisare che l'accordo avrà efficacia annuale dalla data di sottoscrizione del patto convenzionale;
4. di precisare, altresì, che tale collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico di questa Azienda né costituirà alcuna forma di rapporto di lavoro;
5. di incaricare i Direttori Dipartimento Materno – Infantile e U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di vigilare e coordinare le attività progettuali di cui trattasi;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Materno Infantile alle UU.OO.CC. Gef e P.E., Controllo di Gestione, Ostetricia e Ginecologia ed all'Associazione interessata.

IL DIRETTORE U.O.C.

AFFARI GENERALI E LEGALI

Avv. Giovanni De Masi

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Giovanni De Masi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. ACCOGLIERE la richiesta l'Associazione *Comunione Mariana Onlus*;
2. STIPULARE convenzione, con la predetta associazione, finalizzata alla realizzazione di un progetto finalizzato all'accoglienza ed all'ascolto delle donne che intendono rinunciare alla gravidanza;
3. PRECISARE che l'accordo avrà efficacia annuale dalla data di sottoscrizione del patto convenzionale;
4. PRECISARE, altresì, che tale collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico di questa Azienda né costituirà alcuna forma di rapporto di lavoro;
5. INCARICARE i Direttori Dipartimento Materno – Infantile e U.O.C. Ostetricia e Ginecologia di vigilare e coordinare le attività progettuali di cui trattasi;
6. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Materno Infantile alle UU.OO.CC. Gef e P.E., Controllo di Gestione, Ostetricia e Ginecologia ed all'Associazione interessata.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



A.O. U.O. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0010760/E Data: 19/05/2017 10:30
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Alla **Commissione Straordinaria**
Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria
dell'Azienda Ospedaliera di Caserta
Sant'Anna e San Sebastiano
Di Caserta

Oggetto: istanza per approvazione progetto di aiuto alla maternità
e relativa stipula di convenzione

L'Associazione Onlus Comunità Mariana, ente non lucrativo a rilevanza nazionale e riconosciuto dallo Stato, è impegnata a sostenere la genitorialità e la vita umana nascente sia attraverso la realizzazione di iniziative culturali/educative sia attraverso la costituzione di punti di ascolto specificamente rivolti a donne in dubbio circa la prosecuzione di una gravidanza inattesa, indesiderata o difficile. In riferimento a tale ultimo settore, l'Associazione con la presente

FA ISTANZA

Di approvazione del seguente progetto di aiuto alla maternità e di stipula di relativa Convenzione.

L'Associazione Onlus Comunità Mariana, ad integrazione delle attività del reparto di Ginecologia Sociale/IVG ed in collaborazione col Dirigente ed il personale medico ed infermieristico, si propone di svolgere, all'interno dello stesso e senza interferire con il regolare svolgimento delle attività mediche, un servizio di accoglienza ed ascolto per le utenti che afferiscano al percorso IVG, contribuendo ad implementare quella sensibilità ed umanità che sicuramente è già in atto presso la struttura ospedaliera ma che potrebbe esser rafforzata dalla presenza discreta dei nostri volontari ed operatori. In pieno accordo con l'art. 14, co. 7, del Dlgs 502/1992 e s. m. e i. che favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, di organismi di volontariato nonché con quanto disposto dagli artt. 1 e 2 della legge 194/78, con i quali espressamente si riconosce il valore sociale della maternità, la tutela della vita umana fin dal suo inizio e si prevede l'integrazione dell'intervento pubblico a favore della maternità con la collaborazione di "formazioni sociali di base e associazioni del volontariato", l'associazione Onlus Comunità Mariana offre, gratuitamente e nel pieno rispetto della riservatezza, l'erogazione di servizi a favore della donna che si trovi in difficoltà di fronte all'arrivo di una gravidanza imprevista, indesiderata e/o difficile, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza e di attuare "speciali interventi" volti al "superamento delle cause che ad essa possono condurre" (art 2, L. 194/78). In particolare, si propone che le utenti, durante il percorso sanitario per l'IVG, siano informate della opportunità di valutare gli aiuti e le possibilità di supporto e sostegno nella gravidanza e nel puerperio offerte da Onlus Comunità Mariana. L'Associazione offre essenzialmente un percorso di accompagnamento personale e personalizzato, attraverso l'ascolto attivo e la costituzione di una relazione d'aiuto con le utenti per le quali e con le quali, qualora lo vogliano, viene redatto uno specifico "progetto di aiuto" calibrato sull'esigenze e difficoltà di volta in volta espresse durante il colloquio e che può sostanziarsi, oltre che nel citato percorso di accompagnamento, nell'informazione sui propri diritti e sugli aiuti statali e volontaristici di sostegno alla maternità, nella fornitura di corredo e attrezzature per il nascituro e per la mamma così come di pannolini ed alimenti per la prima infanzia, supporto economico *et similia*. Per lo svolgimento delle suddette attività riteniamo fondamentale la collaborazione, aperta e disponibile, con la Dirigenza e tutto il personale del reparto nel quale o nelle cui vicinanze sarebbe utile e proficuo avere l'opportunità di utilizzare una stanza, secondo tempi e modalità da concordare, perché i colloqui si svolgano nella più ampia discrezione e riservatezza possibile; tuttavia, laddove ciò non sia possibile al momento attuale, auspiciamo che sia autorizzata la presenza dei nostri operatori e volontari in reparto, al fine di poter essere più facilmente raggiunti da coloro che ne richiedessero la vicinanza, nonché la presenza nei medesimi luoghi di materiale informativo relativo all'attività di ascolto ed aiuto posto in essere dall'Associazione stessa.

Restando a disposizione per ogni integrazione o chiarimento, si porgono distinti saluti.

Dr. Silvio Pulella
CA 0211

U.O.C.
Ostetricia e Ginecologia
direttore Prof. Luigi Cobellis

WEB: www.comunionemariana.com
E-MAIL: info@comunionemariana.com
TEL: (+39) 393 07 393 74

Il Presidente
Antonio Tofanelli

Antonio Tofanelli

Codice Fiscale: 9414070542
Sede Legale: Viale Sempione, 8
06012 Città di Castello (PG)

SCHEMA DI CONVENZIONE

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 1, lett. c) e d) della legge 194/78)

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA di CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO, con sede a Caserta, in via Palasciano, partita I.V.A. 02201130610, di seguito denominata "Azienda Ospedaliera", nella persona del Direttore Generale dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante quale legale rappresentante p.t. dell' Ente

E

La **ONLUS COMUNIONE MARIANA**, con sede legale a Città di Castello (PG), in viale Sempione 8, CF. 94140170542, ente a rilevanza nazionale, non lucrativo e con riconoscimento della personalità giuridica, di seguito denominato "Associazione", nella persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., Antonio Tofanelli

Premesso che

- L'Associazione Onlus Comunione Mariana, costituita in data 20/01/2012 con atto pubblico per Notaio Pischetola – Perugia, è iscritta al registro delle Onlus con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 5188 del 04/04/2012, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 460/1997;
- L'art. 14, co. 7, del Dlgs 502/1992 e s. m. e i. favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, di organismi di volontariato;
- La Legge Regionale 09/1993 recante "Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti Locali", in attuazione della Legge 266/1991, ha disciplinato i rapporti tra

gli organismi di volontariato e gli Enti pubblici consentendo la stipula di apposite convenzioni;

- Gli articoli 1 e 2 della Legge 194/78 espressamente riconoscono il valore sociale della maternità, la tutela della vita umana fin dal suo inizio e prevedono l'integrazione dell'intervento pubblico a favore della maternità con la collaborazione di "formazioni sociali di base e associazioni del volontariato";
- In particolare l'art. 2 della legge 194/78 prevede l'attuazione di "speciali interventi" volti al superamento delle cause che possono condurre la donna all'interruzione di gravidanza anche attraverso la collaborazione di associazioni di volontariato quali la Onlus Comunione Mariana;
- L'Azienda Ospedaliera intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione in attuazione dei precitati articoli della legge 194/78;
- i punti precedenti costituiscono causa e oggetto del presente accordo ai sensi dell'art. 1325 del codice civile.

SI CONVIENE quanto segue:

Art. 1

L'Azienda Ospedaliera volendo garantire nell'ambito delle proprie strutture attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, stipula con l'Associazione il progetto-di *Aiuto alla maternità* consistente in un'attività volta all'accoglienza ed ascolto alle donne in gravidanza che afferiscono al percorso IVG contribuendo ad implementare umanità e sensibilità finalizzata a superare le cause e le difficoltà che possono indurre la stessa a rinunciare alla gravidanza in atto con le modalità descritte ai successivi articoli.

Art. 2

L'Azienda Ospedaliera consente agli operatori e volontari dell'Associazione la presenza all'interno della struttura ed in particolare nel reparto di "Ginecologia Sociale - IVG", al fine di esser facilmente raggiunti da coloro che ne richiedessero la vicinanza nonché la presenza nei medesimi luoghi di materiale informativo relativo all'attività di ascolto ed aiuto posto in essere dall'Associazione stessa.

Art. 3

L'Azienda Ospedaliera consente che l'Associazione esponga una targa e/o cartello con la locuzione *"Punto di Ascolto per la Vita"* e la denominazione dell'Associazione in prossimità dei locali nei quali offrirà il proprio servizio nonché nel percorso per giungervi dall'ingresso della struttura ospedaliera, in modo da segnalarlo agli utenti con l'ausilio di indicatori direzionali.

L'installazione dei predetti beni, dovrà essere obbligatoriamente concordata con il Direttore U.O.C. Ingegneria Ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera a suo insindacabile giudizio.

Art. 4

L'Azienda Ospedaliera consente che gli operatori e volontari dell'Associazione nonché i medici, il personale sanitario e gli assistenti sociali presenti nella struttura possano informare le donne in gravidanza, che afferiscano al percorso sanitario per l'IVG presso il reparto di "Ginecologia Sociale - IVG", delle attività di sostegno, ascolto, supporto ed aiuto offerto dall'Associazione stessa attraverso il *"Punto di Ascolto per la Vita"*.

Art. 5

L'Associazione offre la propria disponibilità e collaborazione all'Azienda Ospedaliera per l'effettuazione da parte di quest'ultima, nell'ambito della propria attività istituzionale nella specifica materia dell'aiuto alla maternità difficile e

della prevenzione dell'IVG, di incontri, convegni, dibattiti, seminari *et similia* previa individuazione delle sede opportuna concordata tra le parti.

L'Associazione si impegna inoltre a fornire all'Azienda l'elenco nominativo dei propri operatori e volontari impegnati nell'attività di cui al presente atto e a munirli di appositi tesserini di riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la denominazione dell'Associazione, la generalità del soggetto e la dicitura Volontario/Operatore.

Ai predetti operatori e volontari, non sarà riconosciuta da parte dell'Azienda Ospedaliera alcuna forma di rapporto di lavoro, intendendosi l'attività liberale, volontaria e gratuita esclusivamente nei confronti dell'Associazione.

Gli stessi dovranno tassativamente sottoscrivere copia del presente patto per presa visione ed accettazione del suo contenuto.

Art. 6

L'Azienda Ospedaliera e l'Associazione si impegnano affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle migliori condizioni di efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione e nella scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico-comportamentale e della privacy.

Art. 7

La presente Convenzione non comporta alcun onere economico per l'Azienda Ospedaliera ed ha validità annuale dalla data della sua sottoscrizione.

Lo stesso potrà essere rinnovato, su richiesta dell'Associazione, con l'adozione di apposito provvedimento da parte dell'Azienda solo per ampliarne gli effetti temporali. Qualora, invece, fosse necessario modificarne l'articolazione, sarà necessaria la sottoscrizione di altro accordo.

L'Azienda si riserva comunque, in caso di necessità o di inadempienza di quanto prescritto nel presente patto convenzionale, di scioglierne gli effetti, previa tempestiva comunicazione mediante qualsiasi strumento idoneo ad accertarne la notifica.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art.8, co. 2 della Legge 266/91.

Le parti danno atto che la presente convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ex art. 17 e art. 22 del Dlgs 460/97.

Art. 8

Qualora dovessero sorgere controversie non risolubili in maniera stragiudiziale, il foro Competente sarà quello di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Letto. Approvato e sottoscritto.

Caserta,

Caserta

Per l'Azienda Ospedaliera di Caserta
Sant'Anna e San Sebastiano

Per Onlus Comunione Mariana

Il Direttore Generale
Mario Nicola Vittorio Ferrante

Il Presidente
Antonio Tofanelli

(In carta libera ai sensi dell'art.27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642)

REPERTORIO N. 30826

RACCOLTA N. 8472

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE 'ONLUS COMUNIONE

MARIANA'

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di gennaio

20.1.2012

in Perugia, nel mio studio di Via Campo di Marte n.4/Q, avanti a me, **dottor Adriano Pischetola**, Notaio in Perugia, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Perugia,

sono comparsi

i sigg.ri:

- 1) **MARINELLI ALBERTA**, nata a Città di Castello (PG) il giorno 3 dicembre 1945 ed ivi residente al Viale Sempione n.8, codice fiscale dichiarato MRN LRT 45T43 C745M;
- 2) **FOGLIA MARIA CELESTE**, nata a Caserta il giorno 22 novembre 1977 ed ivi residente alla Via Giotto n.28, codice fiscale dichiarato FGL MCL 77S62 B963D;
- 3) **CALCARA GRAZIA**, nata a Caserta il giorno 16 maggio 1965, residente a Caserta, Via L. Settembrini n.5, codice fiscale dichiarato CLC GRZ 65E56 B963O;
- 4) **Frà TOFANELLI ANTONIO**, nato a Squinzano (LE) il giorno 4 dicembre 1964, residente in Assisi (PG), Viale Giovanni XXIII n.2, codice fiscale dichiarato TFN NTN 64T04 I930Y;
- 5) **ORTOLANO NADIA**, nata ad Avellino il giorno 23 novembre 1977, residente a San Nicola La Strada (CE), Via Ferdinando Fuga n.39, codice fiscale RTL NDA 77S63 A509E;
- 6) **LA GRECA BERTACCHI CLAUDIO**, nato a Roma il giorno 4 gennaio 1972 ed ivi residente al Largo dell'Olgiata n.15, codice fiscale LGR CLD 72A04 H501Y;
- 7) **MANTOVANELLI MARCO**, nato a Caserta il giorno 17 settembre 1981 ed ivi residente alla fraz. Briano, Via F.lli Bandiera n.26, codice fiscale MNT MRC 81P17 B963N;
- 8) **RAGOZZINO CARMELA**, nata a Caserta il giorno 18 agosto 1965, residente a Maserada sul Piave (TV), Via Don Pastega n.6, codice fiscale RGZ CML 65M58 B963J;
- 9) **DE LUCIA MARGHERITA**, nata a Casoria (NA) il giorno 29 giugno 1957, residente a Capaccio (SA), Via Scorzello n.86, codice fiscale DLC MGH 57H69 B990X;

della cui identità personale io Notaio sono certo.

I medesimi parenti richiedono me Notaio di dare atto di quanto segue

ART. 1 - DENOMINAZIONE

I predetti sigg.ri **MARINELLI ALBERTA**, **FOGLIA MARIA CELESTE**, **CALCARA GRAZIA** e **Frà TOFANELLI ANTONIO** dichiarano di costituire, come in effetti costituiscono, una libera Associazione ai sensi dell'art.36 e ss. del c.c. denominata "**ONLUS - COMUNIONE MARIANA (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)**" in breve "**ONLUS - COMUNIONE MARIANA**".

L'Associazione assume quale logo distintivo l'immagine originale depositata presso la SIAE con n.2007009164 di repertorio, come da autorizzazione in

data odierna rilasciata dal comparente Frà Tofanelli Antonio (in qualità di autore dell'immagine stessa), che si allega al presente atto in originale sotto la lettera "A", sottoscritta dalle parti e da me Notaio, omessane lettura alle parti per espressa concorde dispensa.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Comune di Assisi (PG), attualmente alla Via San Francesco n.21 ed ha carattere ed operatività regionale e nazionale.

ART. 3 - SCOPI

L'Associazione è apartitica, è apolitica, ed in quanto organizzazione priva di scopo di lucro si propone lo svolgimento esclusivo di attività previste dai settori elencati dall'art.10 comma 1 del Decreto legislativo 460 del 4 dicembre 1997 ed in particolare il settore n.ro 1, ovvero l'Associazione, ispirandosi al Magistero della Chiesa Cattolica, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed evangelizzazione ha per scopo di:

- essere portatrice della cultura di difesa e tutela della vita umana dal concepimento alla morte naturale;
- offrire sostegno, ascolto, conforto a coloro che, trovandosi in uno stato di gravidanza, pongano in discussione la prosecuzione della stessa;
- costituire strutture destinate all'assistenza di donne in gravidanza (eventualmente idonee anche ad ospitarle) che incontrino disagi o vivano momenti di difficoltà e crisi tali da far mettere in discussione l'esito positivo della nascita;
- incoraggiare le donne predette all'accoglienza della vita, offrendo alle stesse un sostegno morale, psicologico e spirituale, anche attraverso attività di "consultorio";
- erigere strutture in grado di accogliere i bambini sopravvissuti all'aborto al fine di favorirne una sana crescita in un ambiente familiare per i primi anni di vita, in accordo con quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia;
- aiutare le persone che, a seguito di un'esperienza di interruzione volontaria o spontanea della gravidanza, necessitino di supporto morale, psicologico e spirituale al fine di favorire il superamento delle difficoltà che ne siano scaturite;
- promuovere quelle iniziative ed attività tese al riconoscimento dell'importanza sociale della maternità e del carattere di unicità e irripetibilità dell'essere umano.

Per il perseguimento degli anzidetti scopi sopra detti l'Associazione potrà:

- a) promuovere e partecipare a convegni, tavole rotonde, manifestazioni, studi, etc., per diffondere e sostenere le proprie finalità;
- b) effettuare raccolte pubbliche di fondi in via occasionale in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) promuovere e sviluppare direttamente la realizzazione e/o edizione di siti internet, libri, testi, dispense, notiziari, pubblicazioni e sussidi anche audiovisivi strettamente inerenti la diffusione dell'attività istituzionale nei limiti previsti per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali di cui al comma 5 dell'art.10 del D.Lgs. n.460/1997;
- d) sviluppare attività di formazione, studio, ricerca nel proprio settore di attività ed in altri analoghi o affini;
- e) avvalersi della collaborazione di medici, psicologi e professionisti di ogni genere;
- f) collaborare, anche a livello internazionale e con l'apporto delle

professionalità necessarie, con altre associazioni, movimenti, congregazioni religiose, fondazioni o enti che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse istanze di solidarietà sociale.

È fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art.10, comma 5 del D.Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e liberi contributi degli associati;
- contributi e liberalità di persone fisiche o giuridiche, di enti pubblici e/o privati, anche internazionali, nonché da donazioni, erogazioni e lasciti effettuati da chiunque ed in qualunque modo disposti, nonché dagli avanzi netti di gestione;
- entrate derivanti da servizi prestati dall'Associazione e compatibili con le finalità di utilità sociale, nei limiti previsti per le attività connesse;
- altre entrate derivanti da iniziative e promozioni compatibili con le finalità di utilità sociale, nei limiti previsti per le attività connesse;
- beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che sono o saranno di proprietà dell'Associazione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai 'soci fondatori'.

ART. 6 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri scelti esclusivamente tra gli associati, dura in carica per 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.

I componenti, 'soci fondatori', d'accordo fra loro, eleggono i componenti del primo Consiglio Direttivo nelle persone dei sigg.ri:

- Frà **TOFANELLI ANTONIO**, sopra generalizzato, Presidente;
- **ORTOLANO NADIA**, sopra generalizzata, Vice Presidente;
- **RIALTO VITTORIA** (nata a Napoli il giorno 20 marzo 1972, residente a San Sepolcro - AR - Via dei Visconti n.26, codice fiscale RLT VTR 72C60 F839I), Consigliere;
- **LA GRECA BERTACCHI CLAUDIO**, sopra generalizzato, Consigliere;
- **MANTOVANELLI MARCO**, sopra generalizzato, Consigliere;
- **RAGOZZINO CARMELA**, sopra generalizzata, Consigliere;
- **TROIANI SONIA** (nata a L'Aquila il giorno 12 maggio 1972 ed ivi residente alla fraz. Preturo, Via della Mulinella n.5, codice fiscale TRN SNO 72E52 A345J), Consigliere;
- **NANETTI FRANCESCO** (nato a Terracina - LT - il giorno 16 agosto 1968 ed ivi residente alla Via delle Arene n.65, codice fiscale NNT FNC 68M16

L120P), Consigliere;

- **DE LUCIA MARGHERITA**, sopra generalizzata, Consigliere.

Altresì viene precisato dai 'soci fondatori' che il Consiglio Direttivo, non appena accettate le cariche da parte di tutti i componenti provvederà alla nomina del Tesoriere che a sua volta durerà in carica 4 (quattro) anni e sarà rieleggibile per altri due mandati; già fin d'ora i detti 'soci fondatori' suggeriscono che la nomina del Tesoriere potrebbe avvenire nella persona del sig. **MILANO ANTONIO** (nato a Caserta il giorno 4 luglio 1980, residente a Casagiove alla Via Santa Croce n.60, codice fiscale MLN NTN 80L04 B963A).

I sigg.ri Frà Tofanelli Antonio, Ortolano Nadia, La Greca Bertacchi Claudio, Mantovanelli Marco, Ragozzino Carmela e De Lucia Margherita accettano la carica loro conferita, mentre gli altri componenti del detto consiglio, sigg.ri Troiani Sonia, Rialto Vittoria e Nanetti Francesco e, qualora il Consiglio Direttivo volesse recepire l'indicazione dei 'soci fondatori', il sig. Milano Antonio quale Tesoriere, accetteranno le dette cariche con atto successivo al presente.

Al neo nominato Presidente - e in caso di impedimento e/o impossibilità a svolgere le proprie funzioni al Vice Presidente - spetta anche la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In relazione a quanto stabilito dall'art.13 dello Statuto di cui infra, le parti dichiarano che, non appena costituito il Consiglio Direttivo, previa accettazione della carica come sopra conferita da parte di ciascun componente, il Consiglio stesso dovrà stabilire il limite fino a concorrenza del quale spetta al Presidente l'ordinaria amministrazione, compresa l'eventuale apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali.

ART. 7 - ASSOCIATI

I membri dell'Associazione si dividono in 'soci fondatori' e 'soci ordinari'.

Sono 'soci fondatori' coloro i quali abbiano stipulato il presente atto costitutivo o aderiscano all'Associazione, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Sono 'soci ordinari' coloro i quali siano ammessi dal Consiglio Direttivo successivamente a tale termine.

ART. 8 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio il Tesoriere predispose il bilancio, completo dello stato patrimoniale, conto economico e relazione, e lo sottopone al Consiglio Direttivo che lo presenta, unitamente alla relazione del Tesoriere, alla decisione assembleare degli associati, da prendersi entro il 31 marzo successivo.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ex art. 10, comma 1, lett. e), del D.lgs. n.460/97.

L'Associazione è retta dallo Statuto composto da n.21 (ventuno) articoli, che sottoscritto dai comparenti e da me Notaio e previa lettura da me Notaio datane alle parti, si allega sotto la lettera "**B**" al presente atto, e ne forma

parte integrante e sostanziale.

Il neo-nominato Presidente del Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al presente atto e allo Statuto qui allegato, le modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità e dai competenti uffici ai sensi di legge.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho redatto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti.

Queste da me interpellate mi hanno dichiarato che il contenuto dell'atto è conforme alla loro volontà e l'hanno sottoscritto assieme a me Notaio.

Scritto con strumenti elettronici e di videoscrittura da persona di mia fiducia da me diretta, e completato di mio pugno da me Notaio, in fogli tre pagine dieci e parte della presente undicesima, essendo le ore sedici e quarantacinque minuti (h.16,45)

F.to Alberta Marinelli

F.to Maria Celeste Foglia

F.to Grazia Calcara

F.to Antonio Tofanelli

F.to Nadia Ortolano

F.to Claudio La Greca Bertacchi

F.to Marco Mantovanelli

F.to Carmela Ragozzino

F.to Margherita De Lucia

F.to Adriano Pischetola Notaio - Sigillo

STATUTO

Titolo I

Denominazione - sede - durata - scopi

ARTICOLO 1

È costituita una libera associazione ai sensi dell'art.36 e ss. del c.c. denominata **"ONLUS - COMUNIONE MARIANA (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)"** in breve **"ONLUS - COMUNIONE MARIANA"**.

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

La stessa locuzione viene utilizzata in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione dell'Associazione rivolta al pubblico.

L'Associazione assume quale logo distintivo l'immagine originale depositata presso la SIAE con n.2007009164 di repertorio.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Comune di **Assisi (PG)**, attualmente alla **Via San Francesco n.21** ed ha carattere ed operatività regionale e nazionale.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, purché in Italia, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno la stessa denominazione dell'associazione seguita dall'indicazione della località della sede. Comunque il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di **Assisi** non costituisce modifica statutaria.

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

L'associazione è apartitica, è apolitica, ed in quanto organizzazione priva di

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno

IL FUNZIONARIO

☐

La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

☐

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il _____
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della
Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994
n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35
della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

TRASMISSIONE DI COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

	DATA	PER RICEVUTA
Direzione Generale		
Direzione Amministrativa		
Direzione Sanitaria		
Affari Generali e Legali		
Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie		
Comitato Consultivo Misto		
Controllo di Gestione		
Datore di Lavoro		
Farmacia		
Gestione Economico - Finanziaria e della P.E.		
Gestione Risorse Umane		
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici		
Medicina Legale		
Nucleo Operativo di Controllo		
Programmazione e Pianificazione Sanitaria		
Provveditorato ed Economato		
Responsabile della Prevenzione della Corruzione		
Responsabile della Trasparenza		
Risk Management, Sicurezza e Qualità		
Segreteria Aziendale Comitato Etico Campania Nord		
Sistemi Informativi Aziendali		
Sviluppo Organizzativo e Valorizzazione Risorse Umane		
Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica, HTA		